



Prefettura di Pordenone
Ufficio Territoriale del Governo

Area III – Sistema Sanzionatorio Amministrativo Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

Fasc. 2026- 272

All.: 2

Pordenone, data del protocollo

ALLA QUESTURA

AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI

AL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

AL COMANDO SEZIONE DI POLIZIA STRADALE

PORDENONE

AI COMANDI DELLE POLIZIE LOCALI DEI COMUNI
DELL'AREA TERRITORIALE DI **PORDENONE**

OGGETTO: *Richieste di archiviazione in autotutela di verbali relativi a violazioni del Codice della Strada. Indicazioni operative*

In riferimento a quanto indicato in oggetto, considerando le numerose istanze di archiviazione che pervengo a questo Ufficio dagli organi accertatori, per verbali riguardanti violazioni del Codice della Strada, si rende opportuno fornire le seguenti indicazioni, anche a seguito di recente parere ministeriale rilasciato in proposito.

Come noto, nel sistema della normativa in materia di sicurezza stradale il potere di archiviazione spetta generalmente al Prefetto una volta che i verbali siano stati notificati e sia scaduto il termine per la notifica di cui all'art. 201 C.d.S.; tale potere è previsto in primo luogo dagli artt. 203 e 204 del Codice della Strada, con riferimento alla fattispecie del ricorso amministrativo.

Oltre a tale istituto, la facoltà di archiviazione di un verbale può essere rimessa al Prefetto a seguito di istanza svolta dalle parti nelle casistiche indicate dal Regolamento d'esecuzione al C.d.S., all'art. 386, co. 3 del D.P.R. n. 495/1992, ossia nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per:

- 1 - errore di trascrizione del numero di targa;
- 2 - errore di lettura delle risultanze dei pubblici registri;
- 3 - per altra causa.

La terza eventualità va intesa in senso esteso, racchiudendo in sé ogni vizio che abbia portato alla notifica di un verbale non rispondente a quanto successivamente accertato od emerso, sia con



Prefettura di Pordenone
Ufficio Territoriale del Governo

Area III – Sistema Sanzionatorio Amministrativo Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

riguardo all'individuazione dell'autore della violazione, sia con riguardo alla sussistenza in sé dell'illecito, legittimando pertanto una rimozione da parte del Prefetto di tale atto.

Il Ministero dell'Interno, a tal riguardo, ha confermato la piena validità dell'orientamento già espresso con le Circolari della Direzione Generale per l'amministrazione Generale e per gli Affari del Personale – Uffici studi per l'Amministrazione generale e per gli affari legislativi, n. 66 del 17 luglio 1995 (All. 1) per quanto concerne il potere di archiviazione, e n. M/2413/11 del 24 febbraio 2000 (all. 2), con particolare riguardo alla distinzione tra preavviso di accertamento e verbale.

Fermo quanto sopra, considerando che la richiesta di archiviazione in applicazione delle fattispecie previste dall'art. 386 del Regolamento C.d.S. costituisce strumento più flessibile e meno procedimentalizzato rispetto a quello di cui agli artt. 203 ss. C.d.S., si ritiene opportuno definire i parametri entro cui tali istituti possono essere impiegati.

Difatti, la norma di cui all'art. 386 del Regolamento C.d.S. indica che l'interessato può svolgere istanza solamente entro lo stesso termine di cui all'art 203 C.d.S. – ossia entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione –, mentre l'iniziativa del Comando accertatore è consentita sino alla formazione del ruolo. Ne consegue che, per non aggirare lo strumento del ricorso al Prefetto (art. 203 C.d.S.), le istanze di archiviazione in autotutela rivolte dal privato potranno essere portate all'attenzione della scrivente solamente se pervenute entro il termine indicato, dovendo, in caso contrario, essere dichiarate inammissibili in quanto tardive.

Nelle proprie richieste di archiviazione, codesti Uffici vorranno dunque sempre evidenziare se l'impulso in tal senso provenga dal privato oppure dall'autonoma valutazione degli organi accertatori medesimi.

Nel primo caso, questa Prefettura non potrà accogliere le richieste di codesti Uffici compulsate dall'interessato oltre il termine dei sessanta giorni concessigli dall'ordinamento per esperire le proprie tutele.

Nella seconda ipotesi, la richiesta di archiviazione riferibile a questioni di merito del verbale (le "altre cause" cui fa riferimento il citato art. 386 del Reg. C.d.S.) dovrà essere adeguatamente motivata con particolare riguardo agli elementi, di norma sopravvenuti, che hanno condotto alla rivalutazione dell'accertamento.



Prefettura di Pordenone
Ufficio Territoriale del Governo

Area III – Sistema Sanzionatorio Amministrativo Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

Ciò premesso, va altresì rilevato che, nei casi in cui il termine per la notifica non sia ancora spirato, l'organo accertatore "[...] procede alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti". In tali casi, pertanto, invece che procedere alla richiesta di archiviazione, il Comando accertatore potrà, qualora ancora nei termini e quando abbia identificato il responsabile, procedere alla correzione del verbale e alla sua notifica a quest'ultimo soggetto, con eventuale ritiro di quello erroneamente emesso. La Circolare n. 66 del 17 luglio 1995, in proposito, evidenzia che al verbale viene così "dato corso", non trattandosi cioè di una sua archiviazione, ma di un suo rinnovamento volto alla prosecuzione del procedimento sanzionatorio; la Circolare n. M/2413/11 del 24 febbraio 2000 puntualizza ulteriormente tale aspetto, osservando che "[...] A ben guardare, inoltre, lo stesso art. 386 comma 3 del Reg. codice della strada prevede anche l'ipotesi che l'organo accertatore non trasmetta gli atti al Prefetto nel caso in cui sia "possibile procedere alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti": nella fattispecie, pertanto, persino il verbale notificato al soggetto estraneo non viene archiviato dal Prefetto."

Qualora, invece, il verbale sia stato perfezionato, ma siano scaduti i termini per la notifica al trasgressore correttamente identificato, l'organo accertatore dovrà chiedere l'archiviazione alla Prefettura.

Infine, sempre facendo riferimento alla Circolare n. M/2413/11 del 24 febbraio 2000, si deve precisare che, fino al momento di perfezionamento dell'accertamento, ossia fino a quando il verbale non sia stato redatto, l'interruzione del procedimento di accertamento sanzionatorio è rimessa allo stesso organo accertatore. Difatti, "[...] Espletate le suddette verifiche¹, quindi, l'ufficio o comando procedente, se è stato già redatto il verbale di accertamento, trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione, ai sensi dell'art. 386 comma 3 del Reg. codice della strada; se invece è stato redatto il solo preavviso può interrompere l'attività di accertamento, senza inviare il medesimo preavviso all'Autorità amministrativa in quanto quest'ultima, in base alle disposizioni vigenti, è competente a

¹ La circolare qui fa riferimento agli "approfondimenti al termine dei quali i soggetti che accertano le violazioni possono aver acquisito tutti gli elementi utili per poter contestare o notificare l'atto di accertamento della violazione ovvero, mancando i presupposti di legge, decidere l'interruzione della stessa attività di accertamento, evitando di redigere il verbale una volta constatata la estraneità del soggetto interessato".



Prefettura di Pordenone
Ufficio Territoriale del Governo

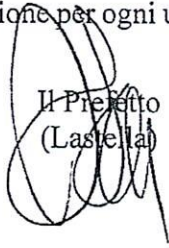
Area III – Sistema Sanzionatorio Amministrativo Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

ricevere, nei casi previsti, solamente il verbale.”

Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza e quanto di competenza, con preghiera di applicare le indicazioni sopra esposte.

Si ringrazia per la consueta collaborazione, restando a disposizione per ogni utile chiarimento.

Il Prefetto
(Lastella)



MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE
GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale
e per gli Affari Legislativi

CIRCOLARE N. 66

Prot. n. M/2413

Roma, 17 luglio 1995

OGGETTO: Codice della strada. Applicazione dell'Istituto dell'autotutela per i verbali di contravvenzione.

1. Alcune Prefetture hanno chiesto di conoscere l'avviso di questa Direzione Generale in ordine alla possibilità che l'Ufficio o l'organo accertatore di una violazione delle norme di comportamento previste dal codice della strada disponga, in sede di autotutela, la modifica o l'annullamento dei verbali già notificati.

Sulla questione si fornisce il parere di questa Direzione Generale, sul quale concorda il Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

2. Occorre, al riguardo, muovere dalla considerazione che il sistema procedimentale introdotto dalla c.d. depenalizzazione ha mutuato taluni criteri fondamentali del diritto processuale penale, tra i quali, per ciò che qui particolarmente interessa, il principio della distinzione di ruolo e di funzione dell'organo rilevatore della violazione dall'autorità giudicante. Esigenze di valenza garantistica impongono, infatti, che l'accertamento di chi è preposto alla vigilanza sul rispetto delle norme passi al vaglio di una autorità diversa, in posizione di terzietà, legittimata a sottoporre a riscontri e verifiche i contenuti della verbalizzazione e a garantire il rispetto delle procedure, specie di quelle a tutela del cittadino.

Al parallelismo "organi di polizia giudiziaria-giudice" è stato correlato il parallelismo "organi di accertamento-prefetto". Il regime di questo parallelismo si è attenuato con la legge n. 122/89 e con il nuovo codice della strada, in forza delle cui disposizioni il vaglio del Prefetto ha perso di sistematicità, restando subordinato alla eventuale del ricorso. E però ciò non ha mutato la ragione ispiratrice del sistema che continua a risiedere nella identificazione di due ruoli funzionali differenziati.

Ora in un siffatto sistema l'archiviazione del verbale – cioè la valutazione della insussistenza degli elementi di fatto e di diritto che integrano l'illecito, nonché del man-

cato rispetto di quelle regole procedurali poste a garanzia del contravventore, che sono in grado di paralizzare il procedimento sanzionatorio - non potrebbe fare capo all'organo che procede all'accertamento, perché in tal modo egli diverrebbe in qualche modo arbitro della legittimità del proprio operato.

3. Ciò detto in termini generali, occorre esaminare il dato normativo.

L'articolo 203 del codice della strada, nel conferire al trasgressore la facoltà del ricorso, indica nel solo Prefetto il destinatario dello stesso, quale che sia il motivo della impugnativa. Parallelamente, il succennato art. 204 affida al Prefetto, e non ad altri, la potestà di archiviazione del verbale.

Già questi elementi testuali sono risolutivi del problema.

Il verbale di accertamento, infatti, è atto esclusivo dell'agente che lo ha redatto, riferibile alla sua responsabilità di soggetto che ha proceduto al riscontro di comportamenti e che in questa attività valutativa opera in posizione di autonomia persino rispetto alla struttura organizzativa di appartenenza, restando sottoposto soltanto ai poteri di verifica dell'autorità a ciò espressamente legittimata dalla legge, che agisce in una ottica neutra e imparziale. Per ciò, può dirsi che il verbale di accertamento, una volta perfezionato nei suoi elementi formali e procedurali, esce dalla disponibilità tanto dell'agente che lo ha redatto, che dell'ufficio al quale egli appartiene, per rientrare in quella di un altro organo.

Le considerazioni che precedono trovano avallo anche nelle norme del regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. n. 495/92).

Il comma 3 dell'art. 386, infatti, dispone - per il caso della notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altre cause - che l'ufficio o comando precedente trasmetta gli atti al Prefetto per l'archiviazione, salvo che non sia ancora possibile la notifica all'effettivo proprietario. Analogamente il comma 1 dello stesso articolo legittima l'ufficio o comando accertatore a procedere ad una nuova notifica quando risulti che la persona inizialmente individuata come proprietaria del veicolo o titolare di uno dei diritti indicati nell'art. 196 non sia effettivamente tale.

Dal richiamato quadro normativo sembra potersi dedurre che in nessun caso il comando o l'ufficio procedente può disporre l'archiviazione dei verbali elevati dal dipendente personale nel caso in cui emerga la insussistenza della ipotesi di illecito amministrativo prefigurata o vengano constatati vizi del procedimento.

Soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 386 richiamato, il Comando o ufficio procedente è legittimato a rinnovare la notifica del verbale relativo ad un illecito amministrativo, indirizzandola, sulla base di chiarificazione sopravvenuta, nei riguardi di una persona diversa da quella inizialmente identificata (in effetti, al verbale si dà corso, e quindi, non si dà luogo ad archiviazione).

4. I richiamati principi consentono di definire il regime al quale soggiacciono i verbali contenenti una errata valutazione del fatto contestato o vizi di forma o di procedura. Occorre distinguere l'ipotesi in cui il profilo di erroneità o di irregolarità non abbia ancora formato oggetto di ricorso al Prefetto, dal caso in cui il ricorso sia stato invece già presentato.

Nel primo caso, si è dell'avviso che l'Ufficio o il Comando procedente possano in sede di autotutela procedere ad una nuova notifica del verbale depurando la configurazione del fatto degli elementi di erroneità o sanando i vizi di forma o di procedura, sempre che tuttavia non sia ancora trascorso il termine previsto dall'art. 201 del C.d.S..

In caso contrario l'Ufficio o il Comando procedente dovrà chiedere al Prefetto l'archiviazione.

Qualora, viceversa, l'interessato abbia già presentato ricorso al Prefetto - o, secondo la nota sentenza della Corte Costituzionale, all'A.G. - non sembra che il verbale possa essere riconsiderato (e rinotificato) dall'organo procedente, stante che, con la presentazione del gravame, la questione della sussistenza della violazione e della applicabilità della sanzione non può che essere affrontata e risolta dall'autorità investita del ricorso.

5. Considerata la rilevanza della questione esaminata, le SS.LL. vorranno valutare l'opportunità di portare il surriferito orientamento a conoscenza di tutti gli organi, uffici o comandi che, nell'ambito delle rispettive province, espletano servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del C.d.S.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Stelo

Ministero dell'interno - Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale - Ufficio studi per l'Amministrazione generale e per gli affari legislativi - Circolare n. M/2413/11 del 24 febbraio 2000

Problematica relativa alla definizione dei preavvisi di violazione al Codice della strada

È stato chiesto di conoscere l'avviso di quest'Ufficio in ordine alla competenza ad archiviare i c.d. preavvisi di violazione, atteso che la Corte dei Conti (Sez. giurisd. Marche 29 aprile 1997, n. 1336) ha ritenuto che il suddetto potere spetti soltanto al Prefetto.

In proposito, nel condividere il parere espresso dal Dipartimento della P.S. con la nota n. 300/A/45224/101/91 del 18 settembre 1999, pure trasmesso a codesto Ufficio, si osserva innanzitutto che nessuna delle disposizioni contenute nelle norme attualmente vigenti attribuisce rilevanza al c.d. preavviso di violazione il quale pertanto non produce effetti giuridici nei confronti del destinatario.

Invero, l'art. 204 del Codice della strada (*D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*) attribuisce al Prefetto la potestà di archiviazione del solo verbale, e l'art. 386, comma 3, del Reg. codice della strada (*D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495*), nel disporre che nel caso in cui il soggetto risulti estraneo alla violazione (per errore di trascrizione del numero di targa o per altra causa) il comando precedente trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione, si riferisce al verbale notificato e non al preavviso.

Infatti, la disposizione in esame fa espresso riferimento al "caso di notifica esperita a soggetto estraneo", lasciando intendere che nella fattispecie deve essere stato preventivamente redatto il verbale, il quale solamente - qualora conforme al modello VI.1 allegato al Codice della strada - può essere notificato ai sensi dell'art. 201 del Codice della strada.

La predisposizione del preavviso in argomento invece si inserisce nell'ambito di un'attività (quella di accertamento delle violazioni) di esclusiva competenza degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

In tale ambito, l'organo accertatore può assumere informazioni e procedere a ispezioni, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici. Siffatta attività, unitamente a quelle connesse alla compilazione del preavviso, necessitano spesso di ulteriori indagini ed approfondimenti al termine dei quali i soggetti che accertano le violazioni possono aver acquisito tutti gli elementi utili per poter contestare o notificare l'atto di accertamento della violazione ovvero, mancando i presupposti di legge, decidere l'interruzione della stessa attività di

accertamento, evitando di redigere il verbale una volta constatata la estraneità del soggetto interessato.

In altri termini, il verbale di accertamento non ancora perfezionato nei suoi elementi formali e procedurali rimane nella disponibilità dell'ufficio al quale appartiene l'agente che lo ha redatto.

È il caso di precisare, comunque, che le fattispecie, ricorrendo le quali l'organo di polizia stradale può interrompere l'attività di accertamento (anche quando la stessa si è concretizzata nella compilazione del preavviso), possono essenzialmente essere ricondotte a quelle previste dal citato art. 386, comma 3, del Reg. codice della strada: "errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa".

In tali casi, "eseguiti gli opportuni accertamenti", secondo l'art. 386 del Reg. codice della strada deve risultare evidente l'estraneità del soggetto alla violazione.

Espletate le suddette verifiche, quindi, l'ufficio o comando procedente, se è stato già redatto il verbale di accertamento, trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione, ai sensi dell'art. 386 comma 3 del Reg. codice della strada; se invece è stato redatto il solo preavviso può interrompere l'attività di accertamento, senza inviare il medesimo preavviso all'Autorità amministrativa in quanto quest'ultima, in base alle disposizioni vigenti, è competente a ricevere, nei casi previsti, solamente il verbale.

A ben guardare, inoltre, lo stesso art. 386 comma 3 del Reg. codice della strada prevede anche l'ipotesi che l'organo accertatore non trasmetta gli atti al Prefetto nel caso in cui sia "possibile procedere alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti": nella fattispecie, pertanto, persino il verbale notificato al soggetto estraneo non viene archiviato dal Prefetto.

Nel caso in cui, viceversa, l'organo accertatore pervenga - successivamente alla compilazione del "preavviso" - ad una ricostruzione della condotta tale da far escludere la sussistenza dell'illecito, ovvero ritenga presente una causa di esclusione della responsabilità prevista dall'*art. 4 legge 24 novembre 1981, n. 689*, l'esclusione della illiceità del comportamento altrimenti vietato deve essere formalmente dichiarata dall'Autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto alla quale, pertanto, deve essere inviato il verbale di accertamento notificato, non potendo l'organo di polizia archiviare direttamente il relativo "preavviso".

Sembra, infine, opportuno che - così come sostenuto dalla stessa Corte dei Conti nella citata sentenza n. 1336/97 - per rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, nel caso in cui, alla luce delle considerazioni sopra esposte, è consentito all'organo accertatore di non dare ulteriore corso al "preavviso" sospendendo la redazione e la notifica del verbale, l'ufficio cui detto organo accertatore appartiene motivi adeguatamente le ragioni in base alle quali procedere nei sensi suindicati, formalizzando detta motivazione negli atti del

relativo fascicolo, anche ai fini della identificazione del funzionario che vi ha provveduto.

Il Direttore generale

Catalani

